

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sezione Prima**

RG /2025

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.9.2025,

visto il ricorso per la concessione ai sensi dell'art. 19 CCII di misure cautelari atipiche presentato dalla

richiamato il parere dell'Esperto, nel quale si è dato conto dell'adesione alla proposta di accordo di ristrutturazione del debito di nella misura del 63,21% da parte dei Creditori privilegiati e del 65,56% da parte dei Creditori chirografari, del 38% da parte degli istituti di credito;

preso atto dello stato di evoluzione della ristrutturazione e ritenuto che eventuali azioni esecutive potrebbero compromettere i valori dell'attivo considerati nel Piano così da compromettere il perfezionamento della cessione del ramo aziendale;

ritenuto di poter assumere le misure invocate dalla ricorrente al fine anche di scongiurare il rischio che eventuali azioni di recupero del credito da parte dei soggetti non aderenti vadano a pregiudicare la posizione di quei creditori che hanno manifestato la propria adesione al Piano e alla Proposta di , così determinando una disparità in termini di risultato conseguito;

ravvisati, pertanto, i presupposti per la concessione delle invocate misure;

DISPONE nei confronti dei creditori individuati nell'elenco sub doc, 16 di parte ricorrente, per la durata di 120 giorni, le misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive del patrimonio della Società ricorrente, già operanti ex art. 18 primo comma CCII, e, nello specifico,

- il divieto per i creditori di di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- il divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure protettive nel registro delle imprese;

- l'impossibilità di darsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza di

Si comunichi.

Padova, 12/09/2025

Il Giudice

Giovanni G. Amenduni